

## **CAPITOLO 2 DIFESA DEL SUOLO , TUTELA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA RISORSA IDRICA , PIANIFICAZIONE**

**A cura del prof.Vincenzo Riganti, già Docente Chimica Industriale Università Pavia**

### **INTRODUZIONE**

Gli articoli da 53 a 72 trattano della difesa del suolo, intesa anche come lotta alla desertificazione.

A livello di definizione, si conferma quanto già era stato stabilito con le norme del 1989, che avevano esteso il concetto tradizionale di suolo comprendendovi anche le opere infrastrutturali.

Anche le successive definizioni di corpo idrico tendono a fare chiarezza, stabilendo che deve trattarsi di un volume “distinto” e, per le acque superficiali, anche “significativo”.. Lo stesso criterio di significatività è adottato per la definizione di falda acquifera, sia in termini di flusso idrico, sia in termini di estrazione.

La necessaria attività conoscitiva deve essere svolta dall'APAT con la collaborazione delle altre Amministrazioni dello Stato e dell'ANCI.

Pianificazione e attuazione degli interventi devono essere effettuate in modo coordinato, facendo salve le competenze della protezione civile. Ampie sono le competenze rappresentate, in coerenza con l'ampiezza delle finalità degli interventi per la difesa del suolo; ma il decreto riporta le competenze in materia di difesa del suolo a livello della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri , il che è oggetto di critica da parte degli Organi periferici.

Alle Autorità di bacino istituite su base distrettuale in ciascun distretto idrografico vengono attribuiti non soltanto compiti di programmazione, ma anche compiti di gestione, che dovranno essere necessariamente coordinati con quelli dei numerosi enti attualmente operativi. Si noti che queste Autorità di bacino non sono quelle di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183; tuttavia, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del nuovo decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina. Organo operativo dell'Autorità di bacino è la Conferenza operativa di servizi, composta da rappresentanti ministeriali e delle regioni e province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; è presieduta da un Segretario generale.

Le Autorità di bacino elaborano il piano di bacino distrettuale, per il quale devono essere valutate, sulla base di una analisi economica dell'utilizzo idrico, le ipotesi di impatto ambientale e di utilizzo

delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi. E' previsto che le Autorità di bacino adottino le eventuali misure urgenti di salvaguardia.

Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione dei criteri e dei metodi per attuare quanto previsto per la difesa del suolo. Difatti egli approva con proprio decreto i piani di bacino (sentita la Conferenza Stato-Regioni) e il programma nazionale di intervento; ha inoltre potere sostitutivo nel caso di persistente inattività dei soggetti subordinati.

Gli articoli da 76 a 99 trattano della tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Viene mantenuta la scelta di finalizzare gli interventi ad un obiettivo ambientale, a differenza di quanto avveniva con la "legge Merli" (che riguardava principalmente la qualità degli scarichi) e in accordo con il previgente d. lgs. 152/1999. La classificazione dei vari corpi idrici in funzione della qualità vede una estensione dei parametri biologici da prendere in considerazione, che comprendono ora anche parametri in precedenza non determinati dalle ARPA; gli elementi idrogeologici e chimico-fisici sono ora considerati un sostegno agli elementi biologici. La definizione dei livelli di qualità, così come è data negli allegati, appare carente, per i livelli scarso e cattivo.

Viene introdotta la nuova categoria dei *corpi idrici fortemente modificati* caratterizzati dal fatto che la loro natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a una attività umana, è sostanzialmente modificata. La loro designazione è fatta dall'Autorità competente. Si osserva che l'attività conoscitiva, prima in capo all'autorità di bacino, sarà di competenza esclusiva dell'APAT.

Molto rilievo è dato agli standard di qualità ambientale, la cui definizione e disciplina intende sostituire quella del decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367. Peraltro, il T. U. tiene conto del fatto che la modellazione degli interventi e del loro esito effettuata da alcune Regioni ha dimostrato che gli obiettivi di qualità non potranno essere raggiunti entro i limiti fissati. Potranno pertanto stabilire termini diversi, con motivato provvedimento.

La disciplina dei corpi idrici sotterranei e delle acque a specifica destinazione funzionale non appare mutata in misura significativa.

La tutela quantitativa della risorsa idrica concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle acque, volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

Le misure per assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, che viene definito dall'Autorità di bacino nel rispetto delle priorità di legge, sono contenute nei piani di tutela.

Vengono apportate modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (T. U. delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici)

In materia di risparmio idrico, rispetto al previgente art. 25 del d. lgs. 152/1999, l'art. 98 del nuovo T.U. è molto più snello e si limita a confermare che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica devono adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, e ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Gli articoli da 117 a 123 trattano della pianificazione come strumento per la gestione e tutela delle acque.

Il piano di bacino distrettuale viene redatto dalle Autorità di bacino, sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, adottato dalla Conferenza istituzionale permanente, che stabilisce i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti e decide quali componenti del piano costituiscano interessi comuni a più regioni.

Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

Inoltre, sempre nello stesso ambito, l'Autorità di bacino redige e aggiorna un registro delle aree protette.

I contenuti che devono essere presenti nei piani sono fissati negli Allegati al decreto; è richiesta preliminarmente una sorta di "fotografia" del distretto e delle attività in atto per conseguire i risultati ambientali prefissati, accompagnata, nel quadro di una corretta e completa informazione pubblica, dall'elenco delle autorità competenti all'interno del distretto. La mole di dati necessaria in parte dovrebbe essere già stata raccolta per effetto delle previgenti disposizioni, in parte dovrà essere integrata con apposite campagne di rilevamento, anche al fine di effettuare l'analisi economica, che rappresenta un elemento di novità. L'importanza della analisi economica deriva anche dall'esigenza di recuperare i costi dei servizi idrici, tenendo distinti i vari settori di impiego: industria, famiglie, agricoltura.

L'ambito territoriale di ciascun piano di gestione è il distretto idrografico, cioè uno degli otto ambiti territoriali nei quali è stato diviso il territorio nazionale;.

Rispetto ai piani di gestione, i piani di tutela si pongono come piani di settore. Lo schema generale nel quale si deve strutturare il piano di tutela non è dissimile da quello del piano di gestione, ma comprende un maggior numero di punti e l'approfondimento dei singoli punti deve essere maggiore

Il piano di tutela deve essere presentato all'Autorità di bacino, che deve aver definito (entro il 31 dicembre 2006) gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. L'Autorità di bacino esprime un parere vincolante, a seguito del quale la Regione adotta il piano.

Gli art. da 166 a 169 trattano degli usi produttivi delle risorse idriche: bonifica e irrigazione, usi agricoli, uso idroelettrico.

I consorzi di bonifica e di irrigazione hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti destinati all'utilizzo agricolo di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica. Questa norma, prevista all'art. 166, deve essere coordinata con quelle che definiscono le caratteristiche di qualità delle acque reflue destinate al riutilizzo, caratteristiche che allo stato sono più restrittive di quelle relative allo scarico in corpi idrici superficiali, soprattutto sotto il profilo batteriologico: norme che, in virtù dell'art. 99, sono di competenza ministeriale. Si noti che la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

Spetta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e udite l'autorità di bacino, le regioni e province autonome, disciplinare situazioni particolari, come la produzione di acqua dissalata da parte delle centrali elettriche costiere, l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica e la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.